

DETERMINA N 172 del 03/09/2025

OGGETTO: Determinazioni in merito a pagamento ammende D.LGS 81/08

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi srl è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTA la Procura conferita dall'Amministratore Unico in data 4/09/2025 all'Ing Mario Basti dipendente in servizio presso l'Azienda ed attuale apicale dell'Ente;

VISTO il verbale n. 31 C di verifica prescrizioni redatto da AST Fermo UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

DATO ATTO che a seguito delle prescrizioni emanate con verbale n. 32 a/b del 27/5/2025 i funzionari competenti hanno accertato l'eliminazione delle inadempienze riscontrate nel precedente verbale;

PUNTUALIZZATO che, ai sensi dell'art 21 del D.Lgs 758/94, constatata l'eliminazione delle violazioni oggetto delle prescrizioni impartite, il contravventore è ammesso a pagare in sede amministrative le relative ammende.

EVIDENZIATO che le ammende sono state quantificate in € 3.701,98;

DATO ATTO che con riguardo ai reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 il legislatore ha previsto una specifica procedura amministrativa di estinzione, subordinata al verificarsi delle due condizioni dell'adempimento tempestivo della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza e del pagamento in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni indicato dall'art. 21 comma 2 del decreto legislativo citato, di una somma di denaro pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

PUNTUALIZZATO che costituisce principio di diritto ormai acquisito che, in relazione alle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e il pagamento della sanzione amministrativa effettuato, ai sensi dell'art.24 del d.lgs.19 dicembre 1994 n. 758, faccia scattare l'effetto estintivo a favore del contravventore, amministratore o dipendente dell'ente all'epoca

dell'accertamento (Sez. 3, n. 29238 del 17/02/2017, P.M. in proc. Cavaliere, Rv. 270148; Sez. 3, n. 18914 del 15/02/2012, Simone, Rv. 252394). Ed invero, una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell'effetto estintivo della contravvenzione si risolverebbe in un'irragionevole limitazione dell'ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa in materia a protezione dell'incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole.

EVIDENZIATO che è dunque pacifico che l'ente possa legittimamente provvedere al (tempestivo) pagamento in sede amministrativa della somma di denaro (pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in luogo del proprio addetto o soggetto apicale, così da determinare - qualora ricorra anche l'ulteriore condizione dell'adempimento tempestivo alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza l'effetto estintivo del reato contravvenzionale contestato.

PUNTUALIZZATO che là dove la procedura - certamente amministrativa - di estinzione del reato contravvenzionale, nell'ambito della quale può legittimamente inserirsi anche la persona giuridica, non trasforma l'illecito penale in un illecito amministrativo e non vanifica, pertanto, la regola costituzionalmente presidiata dall'art. 27, comma primo, della nostra Carta Fondamentale, trattandosi di contravvenzioni rispetto alle quali non è contemplata la responsabilità "amministrativa" dell'ente ex d.lgs n. 231/2001.

EVIDENZIATO che, in capo alla persona giuridica, può ravvisarsi uno specifico interesse all'estinzione del reato contravvenzionale commesso nello svolgimento dell'attività lavorativa per conto dell'ente stesso;

PRECISATO che occorre ancora rilevare che, ferma la possibilità per l'ente di provvedere al pagamento della sanzione amministrativa con valenza estintiva della contravvenzione elevata, l'impiego di risorse economiche della persona giuridica a detto fine presuppone l'adozione di un atto formale da parte dell'ente che deliberi l'uscita di cassa, seguendo le procedure interne nonché previa verifica dei relativi presupposti.

DATO ATTO che nel caso di specie SGDS può legittimamente impegnare risorse dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione in forma ridotta prevista ai fini dell'estinzione dei reati trattandosi di contravvenzioni derivanti da violazioni della normativa in materia di infortuni sul lavoro strettamente connesse all'attività della società, contestate al Rappresentante della società ma che riguardavano funzioni e compiti di altri soggetti incardinati nell'organico dell'azienda, tali da far sorgere in capo alla società un interesse legittimo - sebbene non un obbligo - al pagamento tempestivo delle sanzioni in forma ridotta con valenza estintiva dell'illecito.

VISTA la sentenza della Cassazione Penale sez 6 del 16 settembre 2019 n. 38260 in cui si legge infatti che: *"Ed invero, una diversa interpretazione che impedisse il prodursi dell'effetto estintivo della contravvenzione in caso di pagamento della sanzione da parte dell'amministratore della persona giuridica in luogo del contravventore persona fisica si risolverebbe in un'irragionevole limitazione dell'ambito di operatività della causa speciale di estinzione del reato, chiaramente introdotta dal legislatore allo scopo di interrompere l'illegalità e di ricreare le condizioni di sicurezza sul lavoro previste dalla normativa, in*

materia a protezione dell'incolumità dei lavoratori, facendo passare in secondo piano l'interesse dello Stato alla punizione del colpevole, .

E' dunque pacifico che l'ente possa legittimamente provvedere al tempestivo pagamento in sede amministrativa della somma di denaro (pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa) in luogo del proprio addetto o soggetto apicale, così da determinare, qualora ricorra anche l'ulteriore condizione dell'adempimento tempestivo della prescrizione impartita all'organo di vigilanza- 'effetto estintivo del rapporto contravvenzionale contestato".

EVIDENZIATO che in relazione alla causa e alla natura delle sanzioni sussiste "un interesse concreto ed effettivo della persona giuridica a provvedere in tal senso" essendo stata sollecitamente ripristinata la legalità nella gestione della sicurezza del lavoro;

DATO atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del RUP che sottoscrive il presente provvedimento in quanto le violazioni riguardano un periodo precedente all'entrata in servizio dello stesso".

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI procedere al pagamento delle ammende ex DLGS. 81/08 quantificate dalla UOC AST Fermo in € 3.701,98;
3. DI TRASMETTERE il presente atto al settore finanziario-contabile per le annotazioni nel budget e nel centro di costo affari generali 2024;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mario Basti ;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.
6. DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023, per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

SGDS MULTISERVIZI srl
Su Procura
dell'Amministratore Unico
Ing. Mario Basti

